



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

al

DISEGNO DI LEGGE N. 179

<<Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed adeguamento alla direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Modifiche a leggi regionali in materia di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di gestione faunistico-venatoria (Legge comunitaria 2010)>>

MARIN, PICCIN, Relatori di maggioranza

Subemendamento sostitutivo all'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 di pagina 1bis.1 (pagina 1 bis.0.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 1 bis, come introdotto dall'emendamento aggiuntivo di pagina 1bis.1 è sostituito dal seguente:

<<ART. 1 bis

(Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive)

1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.

2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge comunitaria e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dà conto delle circostanze eccezionali, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria.>>.

BAIUTTI, IACOP, BRUSSA, TESINI, TRAVANUT

Emendamento modificativo (pagina 1 bis 1) **DECADUTO**

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

<<Art. 1 bis

(Recepimento atti normativi dell'Unione Europea)

1. I regolamenti regionali e gli altri atti a contenuto normativo di competenza della Giunta regionale o di altri organi regionali, recanti norme di recepimento o di attuazione di atti normativi dell'Unione Europea, non possono imporre adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli atti normativi medesimi.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua i regolamenti regionali e gli altri atti a contenuto normativo di propria competenza alla disposizione di cui al comma 1 Entro lo stesso termine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di revisione degli atti legislativi di recepimento di direttive dell'Unione Europea che stabiliscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

3. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.>>

PICCIN, NARDUZZI, DE MATTIA, RAZZINI

Emendamento modificativo (pagina 4.1) **NON APPROVATO**

A) Al comma 1 dell'art. 4 del DDL 179 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

<<a bis) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

1 bis. La Regione, nell'ambito degli strumenti urbanistici regionali, individua le aree potenzialmente idonee all'insediamento di strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000 in conformità agli obiettivi di salvaguardia e buon uso del territorio e di tutela dell'ambiente, in particolare sotto il profilo dello sviluppo sostenibile e della viabilità.

1 ter. Fino alla revisione degli strumenti urbanistici regionali è sospeso il rilascio di permessi di costruire e di autorizzazioni commerciali per le strutture di vendita di cui al comma 1 bis.

1 quater. La Regione, con delibera della Giunta regionale da emanarsi entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri per l'attività di pianificazione urbanistica commerciale degli enti locali ed in particolare:

a) gli indirizzi per individuare le aree da destinare agli insediamenti commerciali, promuovendo il contenimento dell'uso del territorio;

b) le condizioni e i criteri che i comuni devono valutare per l'individuazione, attraverso gli strumenti urbanistici comunali delle aree idonee alla localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita;

c) i criteri per incentivare il recupero, l'ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamenti commerciali che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale;

d) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e paesaggistico;

e) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita.

1 quinquies. I Comuni, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 quater, individuano nei propri strumenti urbanistici:

a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità;

b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri ed i complessi commerciali;

c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali ed ambientali, nonché dell'arredo urbano nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature pubbliche;

e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti alla disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di parcheggi relativi alle diverse tipologie di strutture di vendita.

1 sexies. I Comuni, previa valutazione della distribuzione commerciale nei centri storici e nelle aree di particolare interesse artistico e paesaggistico, possono altresì:

- a) determinare le tipologie di esercizi di vendita e di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande compatibili con i caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nonché con le aree ovvero gli edifici di interesse storico, architettonico, archeologico, artistico e paesaggistico;
- b) disporre il divieto di vendita di determinate merceologie, qualora queste siano in contrasto con la tutela dei caratteri storici, architettonici ed urbanistici del centro storico, nonché con le aree ovvero gli edifici di interesse storico, architettonico, archeologico, artistico e paesaggistico;
- c) consentire, al fine di garantire la permanenza degli esercizi storici e tradizionali, ivi compresi quelli artigianali, nel centro storico o nelle aree di particolare interesse artistico e paesaggistico, in caso di cessazione delle attività tutelate, la sola attivazione, per un arco temporale fino a cinque anni, di una o più delle medesime attività appartenenti allo stesso settore alimentare o non alimentare.

1 septies. Fino alla revisione degli strumenti urbanistici comunali è sospeso il rilascio di permessi di costruire e di autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita con superficie superiore a metri quadrati 400 e per le grandi strutture di vendita, in contrasto con i criteri di cui al comma 1 quater.>>

B) La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del DDL 179 è sostituita dalla seguente:

<<b) il comma 2 è abrogato.>>

C) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 del DDL 179 è aggiunta la seguente:

<< b bis) il comma 2 bis è abrogato.>>

D) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del DDL 179 è sostituita dalla seguente:

<<c) la lettera b) del comma 3 è abrogata>>

E) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del DDL 179 è aggiunta la seguente:

<<c bis) la lettera c) del comma 3 è abrogata>>

F) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 del DDL 179 è aggiunta la seguente:

<<g bis) il comma 5 è abrogato.>>

G) al comma 9 dell'articolo 15 della LR 29/2005 come sostituito dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 del DDL 179 le parole "oltre alla preventiva approvazione del piano di settore del commercio da parte dei comuni" sono abrogate.

H) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 4 del DDL 179 è sostituita dalla seguente:

<< i) il comma 10 bis è sostituito dal seguente:

10 bis) La congruità commerciale degli strumenti urbanistici comunali alla vigente normativa in materia commerciale è verificata dalla Direzione competente in materia di commercio nell'ambito del procedimento di variante urbanistica in capo alla Direzione centrale competente in materia di pianificazione.>>

I) Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 29/2005 le parole "in conformita' a quanto previsto dal Piano comunale di settore del commercio" sono abrogate.

L) L'articolo 16 della legge regionale 29/2005 è abrogato.

M) All'articolo 17 della legge regionale 29/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1 Gli insediamenti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a metri quadrati 15.000, sono attuate mediante apposito Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata.>>

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Piano regolatore particolareggiato, di cui al comma 1, e' sottoposto a parere vincolante della Regione entro il termine di settantacinque giorni.>>.

CACITTI, COLAUTTI

Emendamento modificativo (pagina 13.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1 dell'articolo 13, dopo le parole "(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)" sono aggiunte le seguenti: "nonché all'adeguamento della legge regionale 7/2008 alla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche".

MARIN, PICCIN, Relatori di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 14.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 14/2007)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 viene inserito il seguente:

<<4bis. Per le finalità di cui all'art.5 comma 1 lett.g) della L.R. 14/2007 la Giunta regionale, entro trenta giorni antecedenti l'inizio dell'annata venatoria, previo parere del Comitato faunistico regionale di cui all'art. 6 della L.R. 6/2008, sentite le Province e gli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza, adotta il provvedimento di deroga. I provvedimenti di deroga sono rilasciati per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1.>>.

2. Il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 è sostituito dal seguente:

<<6. La proposta di cui al comma 4 contiene l'indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2, l'individuazione del responsabile della verifica del rispetto del numero dei capi oggetto di deroga, nonché la destinazione e le modalità di registrazione dei capi abbattuti.>>.

3. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 è sostituito dal seguente:

<<7. La Giunta regionale verifica l'esistenza delle condizioni generali per l'esercizio delle deroghe e rilascia i provvedimenti di deroga, sentito il Comitato faunistico regionale. Nel caso in cui il relativo parere non venga rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta si prescinde dallo stesso.>>.

4. Il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 è sostituito dal seguente:

<<8. Le deroghe per le finalità di cui all'art.5, comma 1, lettere c), d), f) e g) non possono essere attivate per le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica, durante il periodo di nidificazione degli uccelli o durante la fase di migrazione per ritorno degli stessi al luogo di nidificazione, fatta salva l'attività di controllo di specie alloctone.>>.

5. Il comma 9 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 è sostituito dal seguente:

"9. Il termine della conclusione del procedimento per il rilascio del provvedimento di deroga è fissato in trenta giorni."

6. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 è aggiunto il seguente:

<<Art. 6 bis

(Prelievi venatori in deroga)

1. I prelievi venatori in deroga, autorizzati ai sensi del presente capo III, possono essere effettuati esclusivamente da parte dei cacciatori iscritti nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico venatorie della Regione, e che risultino essere in possesso, oltre che della licenza di caccia, anche delle apposite schede di monitoraggio e di abilitazione specifica.

2. I prelievi di cui al comma 1 possono essere realizzati da appostamento o in forma vagante fatte salve eventuali limitazioni stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di adozione delle deroghe.>>.

7. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 è sostituito dal seguente:

<<1. L'esecuzione dell'attività oggetto di deroga, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6 bis, è affidata a persone di comprovata capacità tecnica.>>.

8. L'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Modifica, sospensione e revoca delle deroghe)

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale, può modificare o sospendere l'attuazione della deroga per sopravvenute circostanze che comportino il rischio di compromettere la conservazione delle popolazioni o delle specie oggetto di deroga.

2. La Giunta regionale può, altresì, revocare il provvedimento di deroga per il venir meno delle finalità per le quali la deroga stessa è stata adottata.">>.

MARIN, PICCIN, Relatori di maggioranza

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO (pagina 14 bis.0.1) **APPROVATO, CON ECCEZIONE DI FRINGUELLO E PEPOLA E DELLE MOTIVAZIONI NELL'ALLEGATO A)**

1. Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

<<Art. 14 bis

(Regime di deroga)

1. Il regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1 lettera c), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, di cui all'articolo 5 comma 1 e all'articolo 6 comma 2 della legge regionale 14/2007, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, si applica secondo quanto previsto nell'Allegato II Parte A (specie che possono essere cacciate nella zona geografica marittima, lagunare e terrestre a cui si applica la presente legge) e Parte B (specie che possono essere cacciate soltanto se espressamente menzionate) alla direttiva suindicata e nell'Allegato A al presente articolo, che costituiscono parti integranti della presente legge.

2. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di prelievo a livello nazionale come riportati nell'Allegato A di cui al comma precedente, la Giunta regionale è autorizzata a modificare tempestivamente i limiti indicati nella Tabella di cui all'Allegato medesimo.>>.

2. Per la stagione venatoria 2012-2013, al fine dell'attuazione delle procedure di deroga, si prescinde dal rispetto dei termini previsti dall'articolo 14 (Modifiche alla legge regionale 14/2007), come introdotti dal precedente comma 1 lettera A).

ALLEGATI in riferimento al comma 1 dell'articolo 14 bis:

Allegato II
Specie cacciabili previa deroga
ex articolo 9 della direttiva 2009/149/CE
del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 30 novembre 2009

PARTE A

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser fabalis

Anser anser

Branta canadensis

Anas penelope

Anas strepera

Anas crecca

Anas platyrhynchos

Anas acuta

Anas querquedula

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus

Lagopus mutus

Phasianidae

Alectoris graeca

Alectoris rufa

Perdix perdix

Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Lymnocyptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

Columba palumbus

PARTE B

ANSERIFORMES

Anatidae

Cygnus olor

Anser brachyrhynchus

Anser albifrons

Branta bernicla

Netta rufina

Aythya marila

Somateria mollissima

Clangula hyemalis

Melanitta nigra

Melanitta fusca

Bucephala clangula

Mergus serrator

Mergus merganser

GALLIFORMES

Meleagridae

Meleagris gallopavo

Tetraonidae

Bonasa bonasia

Lagopus lagopus lagopus

Tetrao tetrix

Tetrao urogallus

Phasianidae

Francolinus francolinus

Alectoris barbara

Alectoris chukar

Coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Rallus aquaticus

Gallinula chloropus

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Pluvialis squatarola

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Calidris canutus

Philomachus pugnax

Limosa limosa

Limosa lapponica

Numenius phaeopus

Numenius arquata
 Tringa erythropus
 Tringa totanus
 Tringa nebularia
 Laridae
 Larus ridibundus
 Larus canus
 Larus fuscus
 Larus argentatus
 Larus cachinnans
 Larus marinus
 COLUMBIFORMES
 Columbidae
 Columba oenas
 Streptopelia decaocto
 Streptopelia turtur
 PASSERIFORMES
 Alaudidae
 Alauda arvensis
 Muscicapidae
 Turdus merula
 Turdus pilaris
 Turdus philomelos
 Turdus iliacus
 Turdus viscivorus
 Sturnidae
 Sturnus vulgaris
 Corvidae
 Garrulus glandarius
 Pica pica
 Corvus monedula
 Corvus frugilegus
 Corvus corone

ALLEGATO in riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 bis:

Allegato A

Specie cacciabili, carniere giornaliero e stagionale per singolo cacciatore, arco temporale, numero massimo di capi prelevabile a livello regionale.

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)	Arco temporale	Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi)
STORNO (<i>Sturnus vulgaris</i>)	10	50	Dal 1 ottobre al 15 novembre	31.000
FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>)	20	100	Dal 1 ottobre al 30 novembre	58.000

PEPPOLA (Fringilla montifringilla)	5	25	Dal 15 ottobre al 30 novembre	7.300
Tortora dal collare (Streptopelia decaocto)	5	25	Dal 15 ottobre al 30 novembre	4.000
CORMORANO (Phalacrocorax carbo)	10	50	Dalla prima domenica di ottobre al 31 dicembre	Limite individuato con il provvedimento regionale di deroga.

Motivazioni

L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge consente, nel rispetto di condizioni applicative e di controllo assai rigide, di sottoporre ad un limitato prelievo venatorio specie che risultano in buono stato di conservazione. Le deroghe di cui al presente allegato sono motivate, secondo quanto previsto dall'art. 19 bis della legge n. 157/92, al fine di consentire ai cacciatori del Friuli Venezia Giulia il mantenimento della tradizione venatoria finalizzata al prelievo della selvaggina migratoria, quale unico mezzo in grado di sostenere un'importante e radicato aspetto socio culturale tipico della tradizione venatoria friulana.

COLAUTTI, CACITTI

Emendamento modificativo (pagina 14 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

<<Art. 14 bis

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 7/2008)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. Per ragioni connesse a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nei siti di cui all'articolo 6, comma 3, possono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, n. 184 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)), previa valutazione d'incidenza e adozione di ogni misura di mitigazione o compensativa atta a garantire la coerenza globale della rete Natura 2000:

a) l'ampliamento o la riattivazione di attività estrattive tradizionali di materiale ornamentale che producono sino a 15.000 cubi di estratto all'anno, con un'area interessata sino a complessivi 10 ettari;

b) la riorganizzazione dei perimetri delle aree interessate dalle attività estrattive di cui alla lettera a), per finalità di rinaturalizzazione delle medesime.>>>

PICCIN, VENIER ROMANO

Subemendamento all'emendamento 15.0.1 (pagina 15.0.0.0.1) **APPROVATO**

La lettera A è così sostituita:

A) Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.) è inserito il seguente:

Art. 8 ter

(Selvaggina pronta caccia)

1. La Regione promuove e finanzia progetti mirati alla ricostituzione delle popolazioni selvatiche. Nelle more dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, sono ammesse immissioni di fauna pronta caccia sul territorio regionale.
2. Fanno parte della selvaggina pronta-caccia le seguenti specie di uccelli: quaglia, fagiano e starna quando nate e cresciute negli allevamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
3. Nelle more dell'attuazione dei progetti di cui al comma 1 le immissioni sul territorio delle riserve di caccia della selvaggina pronta-caccia sono regolamentate dal Regolamento di fruizione venatoria di ciascuna Riserva e non sono soggette a limitazioni di numero e di sesso. Le riserve di caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, stabiliscono i tempi e le modalità delle immissioni della selvaggina pronta-caccia.>>.

PICCIN, Relatore di maggioranza

Subemendamento all'emendamento di pago 15.0.1 (pagina 15.0.0.0.2) **APPROVATO**

La lettera C) è così sostituita:

C) Il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 è così sostituito: <<La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata dal certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e dal certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale e campi di tiro a volo.>>.

PICCIN, Relatore di maggioranza

Subemendamento all'emendamento di pago 15.0.1 (pagina 15.0.0.0.1) **APPROVATO**

La lettera D) è così sostituita:

D) Il comma 3bis dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008 è così sostituito:
«3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul, tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento.>>

PICCIN, Relatore di maggioranza

SUBEMENDAMENTO all'emendamento di pago 15.0.1 (pagina 15.0.0.0.1.1) **APPROVATO**

La lettera I è così sostituita:

I) Dopo l'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

«Art 44 bis
(Richiami vivi)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purchè appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.
2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili, sono identificati mediante contrassegno inamovibile.».

PICCIN, Relatore di maggioranza

Sub emendamento all'emendamento di pagina 15.0.1 (pagina 15.0.0.0.2) **DECADUTO**

Alla lettera I punto 1 le parole <<di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 24/96>> sono sostituite dalle parole << di cui all'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 6/2008>>.

PICCIN, Relatore di maggioranza

Sub emendamento all'emendamento di pagina 15.0.1 (pagina 15.0.0.3) **APPROVATO**

La lettera M è così sostituita:

M) Il comma 1 dell'articolo 12 della Legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 {Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia) dopo le parole "di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" è aggiunto il seguente periodo:

«Tale obbligo di iscrizione non sussiste nel caso di prestazioni occasionali.»

PICCIN, Relatore di maggioranza

Sub emendamento all'emendamento di pagina 15.0.1 (pagina 15.0.0.1) **DECADUTO**

Dopo la lettera Q) è aggiunta la seguente:

R) La lettera b del comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 è così sostituita:

«b) in prove pratiche di corretto maneggio delle armi di tiro a bersaglio fisso da effettuarsi, anche in provincia diversa da quella di residenza, sui poligoni di tiro a segno.»

PICCIN, MARIN, Relatori di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 15.0.1) **RITIRATE LETTERE K) E L) - NON APPROVATE CON VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE LE LETTERE E), J), N) E O) - APPROVATO**

L'articolo 15 è così sostituito:

Art. 15

A) Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.) è inserito il seguente:

Art. 8 ter

(Selvaggina pronta caccia)

1. La Regione promuove e finanzia progetti mirati alla ricostituzione delle popolazioni selvatiche. Nelle more, sono ammesse immissioni di fauna pronta caccia sul territorio regionale.

2. Fanno parte della selvaggina pronta-caccia le seguenti specie di uccelli: quaglia, fagiano e starna quando nate e cresciute negli allevamenti di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

3. Nelle more dell'attuazione dei progetti di cui al comma 1 le immissioni sul territorio delle riserve di caccia della selvaggina pronta-caccia sono disciplinate dal Regolamento di fruizione venatoria di ciascuna Riserva e non sono soggette a limitazioni di numero. Le riserve di caccia, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, stabiliscono i tempi e le modalità delle immissioni della selvaggina pronta-caccia.>>.

B) Dopo l'articolo 26 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

Art. 26 bis

(Cani da traccia)

1. Le Province disciplinando la materia in modo uniforme e secondo i propri ordinamenti, provvedono all'abilitazione di conduttori e cani da traccia, previa organizzazione di corsi obbligatori di formazione ed esami finali. Le Province provvedono altresì ad individuare le razze canine ammissibili ad abilitazione.

2. Le abilitazioni conseguite presso le amministrazioni provinciali hanno validità nell'intero territorio regionale.

3. L'attività di recupero è svolta con l'utilizzo dell'arma da parte del recuperatore abilitato, nel rispetto dell'articolo 13 della legge n. 157/1992, ogni giorno della stagione venatoria compreso i martedì e venerdì, senza limiti di orario e fino a due giorni dopo la chiusura della stagione venatoria nell'intero territorio regionale.

4. Le Province e le forze dell'ordine possono ricorrere all'ausilio dei recuperatori regolarmente abilitati anche per il recupero di capi feriti a seguito di incidenti stradali durante tutto il periodo dell'anno.

5. I recuperatori abilitati, in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 14, della legge regionale 21/1993, possono raccogliere e trasportare la fauna rinvenuta presso siti di stoccaggio anche temporanei e sono obbligati a comunicare degli esiti del recupero all'autorità che ne ha richiesto l'intervento.

6. Ogni Provincia ha facoltà di istituire un albo dei recuperatori abilitati. Le Province devono rilasciare ai recuperatori abilitati un tesserino sul quale deve essere obbligatoriamente annotata l'attività di recupero. Per l'iscrizione a detto albo, le Province hanno altresì facoltà di richiedere ai recuperatori idonea polizza assicurativa.

C) Il comma 6 dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008 è così sostituito: <<La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata dal certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e dal certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale.>>.

D) Il comma 3 bis dell'articolo 30 della legge regionale 6/2008 è così sostituito: <<3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale sono annotati sul tesserino regionale di caccia all'atto dell'incarnieramento. Gli abbattimenti di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia alla fine della giornata venatoria.>>

E) Al comma dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente periodo:

<<5. Tali limiti possono essere derogati da ciascuna Riserva di caccia nell'ambito di approvazione del Regolamento di fruizione venatoria.>>

F) Al comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 6/2008:

a) la lettera c è sostituita dalla seguente: <<c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili, che e', in ogni caso, confiscata;>>;

b) la lettera f è sostituita dalla seguente: <<f) a 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonché in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati>>;

c) la lettera j è sostituita dalla seguente: <<j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellazione, nonché per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate;>>.

G) Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 6/2008 le parole "Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia puo' provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento penale e comunque" sono sostituite dalle seguenti: <<Nei casi

previsti dall'articolo 30, comma 1, della legge 157/1992, e successive modifiche, la Provincia qualora venga emessa sentenza di condanna nel corso del primo grado di giudizio, può provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia, fino alla definizione del procedimento penale e comunque:>>.

H) Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 6/2008 è così sostituito: <<Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado.>>.

I) Dopo l'articolo 44 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

<<Art 44 bis
(Richiami vivi)

1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli appartenenti alle specie cacciabili, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 24/1996.

2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili e tutti gli anatidi, sono identificati mediante contrassegno inamovibile.>>.

J) Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica) è inserito il seguente:

<<1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentito, altresì, l'uso dell'arco non inferiore a 50 Libbre e con obbligo di utilizzo di punte specifiche da caccia di peso complessivo non inferiore a 350 grs.>>

K) Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere) è sostituito dal seguente: <<1. Nel Friuli Venezia Giulia l'addestramento e l'allenamento dei falchi, anche per uso di caccia, è acconsentito tutti i giorni dell'anno anche al di fuori delle zone di addestramento dei cani, con utilizzo di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, purché proveniente da allevamento e debitamente marcata.>>;

L) Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 24/1996 è inserito il seguente: <<1 bis. I falconieri effettuano l'attività di addestramento e allenamento dei falchi nella Riserva di caccia di appartenenza. I falconieri non appartenenti ad alcuna riserva di caccia effettuano l'attività di addestramento e allenamento nella Riserva di caccia del Comune di residenza.>>.

M) Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.) le parole "e all'obbligo di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono abrogate.

N) Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986 n. 56, (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne) dopo le parole "per il periodo dal 1° agosto all'ultimo giorno di febbraio." è aggiunto il seguente periodo <<Sulla base di adeguate modalità e tempistiche stabilite dal Regolamento di fruizione venatoria della Riserva, l'addestramento e l'allenamento potranno effettuarsi anche al di fuori di tale periodo.>>

O) Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1986 n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), dopo le parole "per il periodo dal 15 agosto all'ultimo giorno di febbraio, soltanto su lepri e cinghiali nel territorio della riserva ritenuto idoneo dal Consiglio direttivo della

riserva medesima.” è aggiunto il seguente periodo <<Sulla base di adeguate modalità e tempistiche stabilite dal Regolamento di fruizione venatoria della Riserva, l’addestramento e l’allenamento potranno effettuarsi anche al di fuori di tale periodo.>>

P) All’articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. In deroga al comma 1, possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita anche coloro che non abbiano ancora conseguito il titolo di abilitazione, purchè risultino iscritti all’apposito corso e per un solo anno dalla prima iscrizione allo stesso, esclusivamente se accompagnati da persona in possesso dell’abilitazione all’esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita.>>

Q) All’articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), dopo il comma 1. sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l’età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all’effettuazione della prova suddetta.

1 ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneità nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all’Amministrazione provinciale entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

1 quater. L’impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive potrà avvenire solo dopo l’avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

1 quinquies. L’impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma precedente è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l’età di due anni.

1 sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione la Provincia provvederà al rilascio del relativo attestato di idoneità che avrà validità anche per l’addestramento e allenamento di cui all’articolo 7.>>.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.1) **DECADUTO**

La lettera a) del comma 1. è così sostituita: <<a) prima del comma 3 bis è inserito il seguente:

“<<3.1. Gli abbattimenti sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell’apposizione del contrassegno inamovibile agli ungulati e, negli altri casi, nel momento in cui la fauna abbattuta viene incarnierata.>>”.>>.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.2) **DECADUTO**

Al comma 1. la lettera b) è soppressa.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.bis.1) **DECADUTO**

Dopo l'Art. 15 è aggiunto:

“Art. 15 bis

Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1. dell'articolo 7 ter le date << 2011-2012 >> sono sostituite dalle seguenti: << 2012-2013 >>.

Dopo il comma 1. sono inseriti i seguenti commi:

“1. bis. Nel caso in cui la domanda per la prova pratica di valutazione sia stata presentata entro l'età di due anni del cane da seguita, il medesimo può continuare ad essere impiegato nella caccia agli ungulati anche dopo il superamento di tale età e sino all'effettuazione della prova suddetta.

1. ter. Il cane da seguita che non abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prima prova pratica di valutazione sarà ammesso a ripetere la prova medesima ancora per due volte, previa regolare domanda del proprietario, da presentarsi all'Amministrazione provinciale entro 10 giorni dalla data di effettuazione della prova non superata.

1. quater. L'impiego nella caccia degli ungulati per le prove successive potrà avvenire solo dopo l'avvenuta presentazione della domanda di ripetizione della prova.

1. quinquies. L'impiego nella caccia degli ungulati di cui al comma precedente è consentito ai soli cani da seguita per i quali la domanda per la prima prova sia stata presentata entro l'età di due anni.

1. sexies. Qualora il cane esaminato abbia conseguito il giudizio di idoneo nella prova pratica di valutazione la Provincia provvederà al rilascio del relativo attestato di idoneità che avrà validità anche per l'addestramento e allenamento di cui all'articolo 7.”

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.ter.1) **APPROVATO**

Dopo l'Art. 15 bis è aggiunto:

“Art. 15 ter

In tutto il territorio regionale è autorizzato l'uso del cane da riporto per tutte le cacce da appostamento fisso o temporaneo e per la caccia vagante alla piccola selvaggina migratoria.”

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.quater.1) **RITIRATO**

Dopo l'Art. 15 ter è aggiunto:

“Art. 15 quater

La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce i tesserini per la caccia di selezione delle altre Regioni d'Italia, per l'esercizio venatorio sul proprio territorio regionale”.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.quinquies.1) **APPROVATO**

Dopo l'Art. 15 quater è aggiunto:

“Art. 15 quinquies

Il comma 6 dell'art. 22 della L.R. 6/2008 è così sostituito:

<<Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di Caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonché per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione.>>”

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.sexies.1) **APPROVATO**

Dopo l'Art. 15 quinquies è aggiunto:

“Art. 15 sexies

Dopo il comma 7 dell'art.23 della L.R. 6/2008 è inserito il seguente comma:

7 bis: <<Nelle aziende agro-turistico-venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila, da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'art 25 della presente legge.>>”

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.septies.1) **RITIRATO**

Dopo l'Art. 15 sexies è aggiunto:

“Art. 15 septies

Al comma 2 bis dell'art. 2 della L.R. 14/87 dopo le parole: “da traccia” sono aggiunte le parole: “espressamente abilitato” e dopo le parole: “al guinzaglio” sono aggiunte le parole: “da un conduttore anch'esso abilitato”.

Dopo la parola “gennaio” sono aggiunte le seguenti parole: “le abilitazioni di cui sopra vengono rilasciate dalle Province e sono valide sull'intero territorio regionale”.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.octies.1) **RITIRATO**

Dopo l'Art. 15 septies è aggiunto:

“Art.15 octies

1) a) L'allenamento e l'addestramento dei cani da traccia è consentito su tutto il territorio regionale destinato a fruizione venatoria pubblica, tranne nelle zone ove è interdetta l'attività venatoria e tranne nelle giornate di silenzio venatorio.

b) I conduttori ed i cani utilizzati dovranno essere dotati dell'apposito patentino abilitativo rilasciato dalle Province.

c) I cani dovranno essere condotti a guinzaglio e seguire esclusivamente tracce create artificialmente.

d) Ogni esercitazione deve essere preventivamente autorizzata dal Direttore della Riserva di Caccia oggetto dell'esercitazione stessa.”

2) a) L'allenamento e l'addestramento dei cani da ferma, da cerca, da riporto e da seguita è consentito su tutto il territorio regionale destinato a fruizione venatoria pubblica, tranne nelle zone ove è interdetta l'attività venatoria e tranne nelle giornate di silenzio venatorio, purchè sotto la responsabilità dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) e di suoi Gruppi Cinofili affiliati.

b) I Presidenti dei Distretti Venatori o i Direttori delle singole Riserve di Caccia sono autorizzati ad individuare apposite zone atte allo scopo ed a concordare con l'E.N.C. i tempi e modalità per realizzare le esercitazioni di cui sopra.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.nonies.1) **RITIRATO**

Dopo l'Art. 15 octies è aggiunto:

“Art.15 nonies

Al fine di evitare il rischio di epizoozie, nonché per evitare danni alle colture agrarie ed al fine di non compromettere gli spazi naturali atti allo stazionamento ed alla riproduzione della fauna selvatica, dall'entrata in vigore della presente legge è vietata la transumanza e lo stazionamento delle greggi su tutto il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.decies.1) **RITIRATO**

Dopo l'Art. 15 nonies è aggiunto:

“Art.15 decies

Al comma 1 dell'art. 33 della L.R. 6/2008 le parole: “del limite di due permessi annuali” sono sostituite dalle parole: “del limite di cinque permessi annuali.”

VENIER ROMANO, VALENTI, SALVADOR

Subemendamento all'emendamento di pagina 15 undecies.1 (pagina 15 undecies.0.1)

APPROVATO

Alla fine del punto 1 sono aggiunte. le seguenti parole: <<e previo controllo delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.>>.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 15.undecies.1) **APPROVATO**

Dopo l'art. 15 decies è aggiunto:

Art. 15 undecies

1) Fermo restando il diritto di ogni cacciatore sui capi di selvaggina regolarmente abbattuti, le Assemblee delle Riserve di Caccia del Friuli Venezia Giulia sono autorizzate a deliberare la commercializzazione della carne della selvaggina restante regolarmente abbattuta, nel rispetto del Reg. 853/2004 CE e del Reg 854/2004 CE.

2) I proventi di tale commercializzazione dovranno obbligatoriamente ed esclusivamente essere destinati ad opere di miglioramento ambientale sul territorio affidato in gestione alla Riserva stessa.

3) Analogamente, e con le stesse modalità ed obblighi, tale commercializzazione potrà avvenire anche a livello di Distretti Venatori.

VENIER ROMANO

Emendamento modificativo (pagina 16.1) **APPROVATO**

L'articolo 16 è soppresso.